



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione (così modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dagli art.52 e 59 D.Lgs.446/1997;
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.2012, recante norme sullo statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F., istituita a norma dell'art.48, comma 10 L.27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 L.16 giugno 1998, n.191 dall'art.1 D. Lgs.28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 L. 13 maggio 1999, n.133 e dall'art.6, comma 12 L.23 dicembre 1999, n.488 e come integralmente modificato dall'art.142 della L.196 del 27.12.2006.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale

Art. 2

Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Isola del Liri, ai sensi del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n.360 e s.m.i..

Art.3

Soggetti passivi



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Isola del Liri alla data 1° Gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4

Criteria di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.197 nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,80 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, previa adozione di apposito atto deliberativo.
3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con il D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 6

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs 1998, n.360.
3. Il versamento dell'addizionale I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Art. 7

Esenzione

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale i redditi complessivi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di importo non superiore ai € 5.000,00.
2. Nel caso di superamento della soglia di esenzione di € 5.000,00 di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo

Art. 8

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 147 – 142- e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, decorre dal 1° gennaio 2007.